



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2035

Norme per la depenalizzazione di condotte previste come reati da leggi speciali

Indice

1. DDL S. 2035 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2035	4

1. DDL S. 2035 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2035
XVIII Legislatura

Norme per la depenalizzazione di condotte previste come reati da leggi speciali

Iter

1 dicembre 2020: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.2035

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Alessandrina Lonardo](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 dicembre 2020**; annunciato nella seduta n. 279 del 2 dicembre 2020.

Classificazione TESEO

DEPENALIZZAZIONE DI REATI , SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli

ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI (Art.1), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.2), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.3), PELLAMI E PELLICCE (Art.3), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Artt.3, 4), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Artt.3, 4), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Art.4), COMMERCIO ALL' INGROSSO (Art.5), MEDICINALI (Art.5), PERSONALE SANITARIO (Art.6), CERAMICA (Art.7), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.8), NAVI E NATANTI (Art.8), ELEZIONI (Artt.9-11), COMUNI (Art.10), CAMERA DEI DEPUTATI (Art.11), FRODE (Art.12), DIRITTO D' AUTORE (Art.12)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2035

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2035

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LONARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2020 (*)

Norme per la depenalizzazione di condotte previste come reati da leggi speciali

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Nel nostro ordinamento penale è presente una serie innumerevole di micronorme per violazioni che non appaiono in alcun modo ledere gli interessi collettivi sino al punto di meritare una sanzione penale. A tal fine con il presente disegno di legge si prevede un primo incisivo intervento normativo finalizzato alla depenalizzazione di alcune leggi speciali collegate al codice penale. Non sono, in verità, le uniche leggi speciali meritevoli di depenalizzazione, ma l'inevitabile necessità ed opportunità di articolare un disegno di legge il cui esame possa risultare il più agevole possibile, anche in termini di visione ed analisi dei contenuti, ha suggerito la suddivisione di questo nuovo intervento di depenalizzazione in più fasi.

La prima fase è destinata ad operare un intervento di depenalizzazione su leggi speciali sostanzialmente incidenti sul commercio, sulla circolazione di idee, sull'edilizia, sul diritto d'autore, sulle elezioni.

La seconda fase è destinata ad incidere direttamente sul codice penale e su altre residuali leggi speciali ad esso collegate ed anch'esse meritevoli di un intervento di depenalizzazione.

Tale nuovo progetto di depenalizzazione - di cui il presente disegno di legge costituisce la prima attuazione - si inserisce, dunque, nel più ampio quadro di riforma del codice penale e, in generale, del sistema sanzionatorio penale ed ha come finalità quella di perseguire l'obiettivo di ricondurre il nostro ordinamento giuridico ai principi della sussidiarietà e dell'*extrema ratio* del diritto penale, nonché ai principi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati - tali principi - dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminanti penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie.

Per perseguire tali obiettivi, unico valido, perché senz'altro efficace, strumento di intervento non può che essere una generalizzata opera di depenalizzazione destinata a coinvolgere quelle fattispecie di reato che mirano a tutelare « beni della vita » che oggi debbono tuttavia considerarsi - alla luce dell'odierno comune sentire dei cittadini - adeguatamente e sufficientemente sanzionate con sanzioni amministrative pecuniarie e, questo, per il minor grado di riprovevolezza sociale che, ormai, le infrazioni con esse integrate suscitano e che rende, di fatto, le sanzioni penali (sempre che non si incorra in meccanismi, di fatto, integranti comunque una depenalizzazione - e, quindi, vanificazione della sanzione - come ad esempio accade con l'istituto dell'oblazione) sproporzionate alle offese con esse perpetrate.

Soltanto un intervento di depenalizzazione di portata chiara ed estesa come quello di cui il presente disegno di legge è una prima espressione ed estrinsecazione sarà, in effetti, in grado di ricondurre il diritto penale sui binari delineati dalla Costituzione e dai principi generali sanciti dal codice penale a tutela per un verso del diritto di difesa, per l'altro - e soprattutto - del diritto alla giustizia, da intendersi, quest'ultimo, nei termini di certezza, efficacia, effettività e tempestività dell'applicazione della sanzione.

E tale tipo di intervento, alla luce delle molteplici e sempre più pressanti istanze avanzate dai cittadini che chiedono giustizia certa e tempestività, non può essere oltremodo procrastinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

« Art. 73 (L). - *(Responsabilità del direttore dei lavori)* - 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6 »;

b) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« Art. 74 (L). - *(Responsabilità del collaudatore)* - 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 600 »;

c) all'articolo 82, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo la data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone portatrici di *handicap*. Essi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi »;

d) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« Art. 95 (L). - *(Sanzioni amministrative)* - 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 10.000 ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni per il commercio di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I del predetto regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II del medesimo regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla decisione 97/602/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, anche se riesportate da altro Stato, ovvero introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel citato allegato II del regolamento (CEE) n. 3254/91, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla citata decisione 97/602/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 a euro 90.000.

2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 24.000 a euro 120.000. Qualora la violazione suddetta sia commessa nell'esercizio di attività di impresa, al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi »;

b) alla rubrica, la parola: « penali » è soppressa.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in materia di imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento a euro cinquemila.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila a euro diciottomila ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Chiunque immette sul mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diciottomila a euro novantamila. La medesima sanzione si applica anche a chi prosegue l'attività autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui all'articolo 101 ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in materia di commercio e fornitura di attrezzature a coloro che non sono iscritti agli albi degli esercenti professioni sanitarie)

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di reiterazione ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, in materia di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità)

1. All'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000 ».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, in materia di obblighi del raccomandatario marittimo)

1. All'articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 60.000.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, in tema di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)

1. All'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.000 ».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Art. 92. - *1.* Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500.

2. La stessa sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chi, nelle sale di cui al medesimo comma, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, o altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca ».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Art. 102. - *1.* Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500.

2. Chiunque, nelle sale di cui al comma 1, con segni palesi di approvazione o disapprovazione o in qualunque modo cagiona disordini e, qualora richiamato all'ordine del presidente, non obbedisca è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ».

Art. 12.

(Modifiche alla legge 19 aprile 1925, n. 475, in materia di repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche)

1. Alla legge 19 aprile 1925, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *1.* Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche

amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento e all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non può essere inferiore a euro 5.000 qualora l'intento sia conseguito »;

b) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il fine di lucro »;

c) l'articolo 5 è abrogato.

